



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Segreteria tecnica del Rettore
Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 304482-304483 - Fax +39 0722 305347
segreteria.tecnica.rettore@uniurb.it - www.uniurb.it

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E INTERNAZIONALI (DISCUI)

**emanato con Decreto Rettorale n. 63/2016 del 19 febbraio 2016
ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 54/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020**

INDICE

TITOLO I

DIPARTIMENTO

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizione e finalità
- Articolo 3 - Sede e attrezzature
- Articolo 4 - Composizione
- Articolo 5 - Sezioni
- Articolo 6 - Fondi
- Articolo 7 - Organi del Dipartimento

TITOLO II

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- Articolo 8 - Composizione
- Articolo 9 - Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- Articolo 10 - Elezioni del rappresentante dei dottorandi/dottorande di ricerca
- Articolo 11 - Elezioni del rappresentante degli assegnisti/assegniste di ricerca
- Articolo 12 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse
- Articolo 13 - Competenze
- Articolo 14 - Convocazione
- Articolo 15 - Ordine del giorno
- Articolo 16 - Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio
- Articolo 17 - Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse
- Articolo 18 - Deliberazioni e verbalizzazioni
- Articolo 19 - Votazioni
- Articolo 20 - Segretario Amministrativo

TITOLO III

DIRETTORE

- Articolo 21 - Attribuzioni e competenze
- Articolo 22 - Durata della carica e incompatibilità
- Articolo 23 - Vice-direttore
- Articolo 24 - Elezioni



TITOLO IV

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 25 - Composizione

Articolo 26 - Funzioni

Articolo 27 - Convocazione

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 28 - Composizione della Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 29 - Competenze della Commissione paritetica docenti-studenti

TITOLO VI

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 30 - Strutture didattiche

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 31 - Approvazione e modifica del Regolamento

Articolo 32 - Norme transitorie

Articolo 33 - Pubblicità

Articolo 34 - Entrata in vigore

TITOLO I

DIPARTIMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali di seguito denominato DISCUI.
2. La denominazione ufficiale è sempre in italiano. Ove per necessità e opportunità sia necessario riportare anche la denominazione inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da Department of Communication Sciences, Humanities and International Studies.

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni, il Dipartimento promuove, coordina e pubblicizza l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; inoltre, coordina e disciplina, conformemente al Regolamento Didattico di Ateneo, l'attività didattica dei Corsi di Studio, compresi i corsi di



dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 14 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010.
3. Il Dipartimento si propone come luogo di incontro di competenze ed esperienze disciplinari molteplici. Esso promuove e coordina la ricerca e la didattica, in ottica internazionale e transnazionale, per ciò che riguarda:
 - la storia nelle sue diverse articolazioni temporali e settoriali, in un arco cronologico molto ampio che va dalla storia antica a quella contemporanea analizzate da molteplici prospettive metodologiche e disciplinari;
 - le lingue e le culture in tutte le loro sfaccettature indagate dalle discipline linguistiche, filologiche, letterarie, comunicative, filosofiche, demo-etno-antropologiche, tanto nelle loro specificità quanto nelle loro relazioni, e dunque la trasmigrazione di esperienze, l'intersezione tra pratiche linguistiche, letterarie, artistiche e le altre forme espressive e simboliche; la comunicazione linguistica e interculturale, anche dal punto di vista dell'economia, dell'impresa e del settore pubblico;
 - l'archeologia tra antichità e medioevo, la storia dell'arte nella sua evoluzione economica e sociale, nonché nelle caratterizzazioni regionali, italiane, europee e internazionali, la storiografia artistica, le relazioni con il turismo culturale, la fruizione dei musei e la didattica museale;
 - la letteratura nella sua articolata e complessa specificità estetica, come campo di riflessione sul valore delle metodologie critiche di ambito sia storico-filologico sia comparatistico e sulla loro possibile interazione in prospettiva (inter)culturale e intermediale con la filosofia, la psicologia, la sociologia e le scienze;
 - la ricerca sulla comunicazione, l'informazione e i media e le dinamiche emergenti della *network society* nei diversi ambiti sociali ed organizzativi; l'applicazione delle metodologie qualitative e quantitative della ricerca attraverso le quali analizzare diversi fenomeni legati all'evoluzione mediale e agli sviluppi del digitale, all'analisi dell'industria culturale e dei consumi, all'innovazione delle forme metaforiche dell'immaginario veicolate da prodotti culturali;
 - le discipline pedagogiche (nel caso specifico, storia dell'educazione, pedagogia generale ed interculturale) che studiano questioni (in particolare, il genere e l'ambiente), fenomeni e processi di socializzazione, associati prevalentemente alla formazione delle nuove generazioni e allo sviluppo di valori sociali. Le loro prospettive si integrano con i progetti dell'area linguistica, della comunicazione e della psicologia dell'educazione;
 - le scienze psicologiche, articolate nei diversi settori disciplinari che le caratterizzano e secondo approcci teorici e metodologici consolidati (sperimentale, clinico, psicomotorio, esperienziale-fenomenologico) per lo studio delle strutture e dei processi intraindividuali ed interindividuali alla base del comportamento umano al fine della promozione del benessere della persona, dei gruppi e delle comunità.



4. Il DISCUI inoltre:

- a) promuove su proposta delle strutture didattiche i Corsi di Studio attivati nell'ambito del Dipartimento;
- b) promuove e coordina le attività formative relative ai dottorati e ai corsi di alta formazione e avviamento alla ricerca in esso attivati;
- c) promuove e coordina attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati;
- d) coopera con altri Dipartimenti, Centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni;
- e) propone la costituzione di Centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di Centri Interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza in conformità agli articoli 12 e 32 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. Il DISCUI ha sede nei locali e dispone delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di costituzione e nei provvedimenti successivi. Le attrezzature acquisite successivamente sono riportate nell'inventario del Dipartimento.

Articolo 4

Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i professori/professoressse di ruolo, i ricercatori/ricercatrici di ruolo e a tempo determinato per i quali sia stata deliberata l'afferenza per Decreto Rettorale nell'atto istitutivo del Dipartimento o a seguito di formale richiesta a norma del vigente Regolamento sulla mobilità interdipartimentale dei docenti o a seguito di procedura di chiamata e i docenti a contratto. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento.
2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.
3. Ne fanno parte, inoltre, i dottorandi/dottorande e gli assegnisti/assegniste di ricerca, e vi operano i borsisti e i titolari di contratti attivati a qualunque titolo dalla medesima struttura. Possono operarvi anche i professori/professoressse con contratto di collaborazione, altri dottorandi/dottorande e ogni studioso/studiosa italiano e straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia ritenuto necessario dal Consiglio di Dipartimento.
4. La mobilità tra Dipartimenti di professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici è disciplinata dal relativo Regolamento di Ateneo.

Articolo 5

Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni, al fine di meglio coordinare l'attività scientifica.



2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria e contrattuale, né organi di governo propri.
3. L'organizzazione dell'attività scientifica della Sezione è curata da un Responsabile eletto dai membri del Dipartimento afferenti alla Sezione stessa.
4. Il Responsabile di Sezione è un membro del Dipartimento afferente alla Sezione, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dagli Organi Collegiali.
5. La proposta di costituzione di una nuova Sezione deve essere presentata da almeno cinque membri del Consiglio di Dipartimento. Ciascun membro può afferire anche a più Sezioni, ma avrà diritto di voto solo in quella per cui esprimerà la preferenza.

Articolo 6

Fondi

1. Il Dipartimento può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:
 - a) assegnazioni per la ricerca scientifica e per l'attività didattica;
 - b) assegnazioni per attrezzature;
 - c) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca e per attività didattica;
 - d) proventi per prestazioni a pagamento;
 - e) contributi e donazioni di Enti e privati;
 - f) ogni altro fondo specificamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) tutti i professori/professoressse e i ricercatori/ricercatrici, di ruolo e a tempo determinato, ad esso afferenti;
 - c) il Segretario Amministrativo;



- d) un rappresentante dei dottorandi/dottorande di ricerca;
 - e) un rappresentante degli assegnisti/assegniste di ricerca;
 - f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai Corsi afferenti al Dipartimento;
 - g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio gli studenti/studentesse, i dottorandi/dottorande, gli assegnisti/assegniste e il personale tecnico-amministrativo che non ricoprono la carica di rappresentanti, nonché i borsisti, i contrattisti di ricerca ed altri soggetti che svolgono attività nel Dipartimento.
3. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f), g) dell'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 9

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo si svolgono in ottemperanza al Regolamento Generale di Ateneo (articolo 68).

Articolo 10

Elezioni del rappresentante dei dottorandi/dottorande di ricerca

1. Le elezioni del rappresentante dei dottorandi/dottorande di ricerca si svolgono in ottemperanza al Regolamento Generale di Ateneo (articolo 69).

Articolo 11

Elezioni del rappresentante degli assegnisti/assegniste di ricerca

1. Le elezioni del rappresentante degli assegnisti/assegniste di ricerca si svolgono in ottemperanza al Regolamento Generale di Ateneo (articolo 70).

Articolo 12

Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolgono in ottemperanza al Regolamento Generale di Ateneo (articolo 71).

Articolo 13

Competenze

1. Al Consiglio di Dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonché ogni altra competenza prevista per Legge, Statuto, Regolamento.
2. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla Legge provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di posti di ricercatore a tempo determinato. Le deliberazioni di proposte di chiamata di professori/professoressse e di ricercatori/ricercatrici sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente.



3. Oltre alle competenze previste nei precedenti commi, il Consiglio di Dipartimento:
- a) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;
 - b) delibera sulle richieste di afferenza dei professori/professoressse e dei ricercatori/ricercatrici coerentemente con le previsioni del Regolamento di mobilità tra Dipartimenti;
 - c) delibera sulla proposta di conferimento dello status di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher*;
 - d) propone, per l'approvazione del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - e) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle strutture didattiche per i Corsi di Studio di afferenza e il relativo Regolamento di funzionamento;
 - f) collabora con i Consigli degli altri Dipartimenti interessati alla stesura del Regolamento, da proporre all'approvazione del Senato Accademico, relativo ai Corsi per i quali nessun Dipartimento fornisca un numero di docenti pari alla metà più uno di quelli necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi;
 - g) programma, coordina e disciplina, conformemente al Regolamento Didattico di Ateneo, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di Studio, predisponendo inoltre l'offerta formativa dei suddetti Corsi di Studio, e attivando e disattivando insegnamenti, sentiti i Consigli delle strutture didattiche ad esso afferenti;
 - h) delibera in merito a proposte, richieste ed iniziative delle strutture didattiche, coerentemente con i Regolamenti delle strutture stesse;
 - i) programma, coordina e disciplina i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione ad esso afferente (*post-lauream* e alta formazione di I e II livello), sentiti i Consigli delle strutture didattiche ad esso afferenti di cui all'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento;
 - l) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori/professoressse, degli affidamenti didattici ai professori/professoressse e ai ricercatori/ricercatrici universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
 - m) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
 - n) propone l'utilizzo delle risorse umane ad esso assegnate;
 - o) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
 - p) delibera su contratti, convenzioni e consulenze;
 - q) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
 - r) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, comprese le risorse finanziarie da destinare al funzionamento delle strutture didattiche del Dipartimento;
 - s) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni.
4. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di formazione *post-lauream* e di master universitari di I e II livello nonché di ogni altra attività didattica configurabile come formazione permanente.



Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio di Dipartimento, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai componenti, a mezzo posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

Articolo 15

Ordine del giorno

1. La convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da ciascun membro del Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 16

Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono rilevate dal segretario mediante firma su un foglio di presenze.

Articolo 17

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere a una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, luogo, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante comunicazione scritta, con le modalità indicate nell'articolo 14.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona, i suoi parenti o affini entro il 4° grado e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.



5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori o esperti; le stesse dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Articolo 18

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la Legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il ruolo di segretario è svolto dal professore/professoressa di prima fascia più giovane nel ruolo e in sua assenza da un membro del Consiglio designato dal Direttore.
3. Al segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
4. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti e il testo delle relative delibere.
5. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
6. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni (che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti).
7. Il Consiglio prende atto del verbale, di norma, nella seduta successiva.
8. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
9. È garantito il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle Leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.

Articolo 19

Votazioni

1. L'espressione del voto è di regola palese. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto. Sulle proposte di derogare alla regola del voto palese decide il Consiglio.

Articolo 20

Segretario Amministrativo

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale dell'Università a un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario Amministrativo, tra l'altro:
 - a) è membro di diritto del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutte le sue componenti ed è membro di diritto della Giunta;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Dipartimento nelle composizioni ristrette previste dalla Legge.



TITOLO III DIRETTORE

Articolo 21

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:

- a) rappresenta il Dipartimento, promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
- c) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
- d) indice le elezioni di sua competenza;
- e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
- f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di propria competenza necessari alla predisposizione del bilancio d'Ateneo;
- h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti;
- i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- l) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
- m) provvede alla nomina dei Presidenti eletti dalle strutture didattiche afferenti al Dipartimento, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale ed ai competenti Uffici dell'Amministrazione;
- n) può in caso di necessità ed urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
- o) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
- p) nomina le Commissioni di Laurea su proposta del Presidente della struttura didattica;
- q) nomina con proprio provvedimento la Commissione paritetica docenti-studenti;
- r) adotta i provvedimenti a contrarre relativi a servizi e forniture di competenza del Dipartimento;
- s) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 22

Durata della carica e incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore Vicario, Presidente del Consiglio di una struttura didattica, membro del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità.
2. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.



3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 23

Vice-direttore

1. Il Direttore designa un Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il mandato del Vice-direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-direttore deve essere un professore/professoressa con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.
4. A meno che non sia tra gli eletti in Giunta, il Vice-direttore è membro della Giunta senza diritto di voto.

Articolo 24

Elezioni

1. Il Direttore del Dipartimento è un professore/professoressa ordinario dell'Università, afferente al Dipartimento, con regime di impegno a tempo pieno ovvero, in caso di motivata indisponibilità dei professori/professoresses ordinari e negli altri casi previsti dalla Legge, un professore/professoressa associato afferente al Dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori/professoresses associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.
2. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Scaduto il termine delle candidature e almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta straordinaria con l'unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle candidature con relativo programma e discussione. Il Consiglio è presieduto dal Decano.
4. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
5. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata dal Decano almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata, il Decano convoca la seduta entro venti giorni.
6. La composizione del Seggio, almeno di tre componenti, le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio sono indicate nel provvedimento del Decano del Dipartimento che indice le elezioni, in coerenza con le norme del presente Regolamento.
7. Nella prima votazione il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla



prima votazione si procede a una seconda votazione, nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori/professoressse associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.
9. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.
10. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni.
11. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 25 Composizione

1. La Giunta è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Segretario Amministrativo;
 - c) i Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento. Il Presidente che non fosse incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica;
 - d) quattro docenti tra i membri del Dipartimento e precisamente:
 - un professore di ruolo di prima fascia
 - un professore di ruolo di seconda fascia
 - due ricercatori/ricercatrici di ruolo;



- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Sono membri di diritto della Giunta il Direttore, il Segretario Amministrativo ed i Presidenti delle strutture didattiche.
 3. Gli altri componenti la Giunta sono eletti tra i componenti il Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza, nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 34, comma 1, dello Statuto.
 4. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.
 5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con minore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente.
 6. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.
 7. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.
 8. I componenti la Giunta sono rieleggibili.
 9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti nell'ambito della categoria di appartenenza. In mancanza si procede, qualora ricorrano le condizioni, a elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.

Articolo 26

Funzioni

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare nella programmazione delle attività di ricerca, nella distribuzione dei fondi assegnati a questo fine e nella predisposizione di relazioni sullo stato della ricerca nel Dipartimento.

Articolo 27

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qual volta sia necessario, con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato ai membri, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta. La convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore/professoressa di ruolo di prima fascia più giovane nel ruolo.
4. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.



TITOLO V COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 28

Composizione della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta da almeno due Docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 34, comma 1, dello Statuto.
2. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
3. Gli studenti e le studentesse sono eletti nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti e le studentesse di cui all'articolo 46 del Regolamento Generale di Ateneo, iscritti al corso di studio per il quale sono indette le votazioni. Le elezioni, indette con provvedimento del Direttore di Dipartimento con contestuale costituzione del seggio elettorale, si svolgono in modalità cartacea sulla base di candidature ufficiali depositate presso gli uffici amministrativi del Dipartimento, fino a 5 giorni prima del voto. Nella candidatura dello studente e della studentessa devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto/a ed il numero di matricola universitaria. L'ufficio amministrativo autentica la candidatura. Qualora si debba procedere ad eleggere più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di votazioni per un unico rappresentante, ciascun elettore può esprimere non più di una sola preferenza, pena l'annullamento della scheda. Non è previsto alcun *quorum*. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a copertura della rappresentanza richiesta. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
5. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto degli studenti e delle studentesse subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità previste al precedente comma. Il nuovo eletto, ovvero i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. In caso di cessazione anticipata di un docente, si procede, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, alla designazione di un altro che cessa dalla carica alla scadenza dal mandato del docente al cui posto è subentrato.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti è organo di controllo autonomo e indipendente e, pertanto, non può essere composta di norma da docenti che abbiano compiti gestionali (Membro del Nucleo di Valutazione; Membro del Presidio della Qualità; Direttore di



Dipartimento; Presidente della Scuola; Responsabile del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Riesame del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio) e da studenti e studentesse che svolgano funzioni di rappresentanza all'interno del Dipartimento e/o dei Corsi di Studio.

7. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
8. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
9. La Commissione paritetica docenti-studenti può lavorare anche per sottocommissioni o per gruppi di Corso di Studio omogenei o in filiera, ma sempre con la presenza di almeno quattro componenti (due docenti e due studenti) per ogni sottocommissione. I sottogruppi devono produrre evidenza documentale delle proprie riunioni, da trasmettersi al Coordinatore della Commissione paritetica docenti-studenti.
10. La convocazione della Commissione paritetica docenti-studenti deve essere fatta con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale a ciascun avente diritto con anticipo di almeno cinque giorni in via ordinaria, oppure 24 ore in via straordinaria.
11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
12. Alla Commissione paritetica docenti-studenti si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 29

Competenze della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente, secondo le vigenti disposizioni di Legge, a svolgere: attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; ad analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti, nell'ottica di proporre misure di miglioramento continuo dei Corsi di Studio; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dai sottogruppi, redige ogni anno, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività di cui al comma precedente. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

TITOLO VI

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO



Articolo 30

Strutture didattiche

1. Il Dipartimento organizza, coordina e gestisce le attività didattiche tramite apposite strutture interne. Tali strutture sono istituite con atto del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del relativo Regolamento.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 31

Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento approvato dal Senato è emanato con Decreto Rettorale.
3. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 32

Norme transitorie

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento e le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino al 31 ottobre 2020.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1 è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita dal Dipartimento e da un pari numero di studenti/studentesse; essa svolge, secondo le vigenti disposizioni di Legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull'offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti/studentesse.
3. Fino al 31 ottobre 2020, in caso di cessazione per qualsivoglia motivo dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1, la sostituzione di detti rappresentanti avviene mediante applicazione delle Linee-guida per le Elezioni suppletive presso le strutture didattiche, approvate dal Senato Accademico con delibera n.138/2014 del 23 settembre 2014; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente in seno alla Commissione avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di un docente sostituto, designato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza su proposta della relativa struttura didattica.



4. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al comma 1, ciascuna composta da due professori o ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio e da due studenti, svolgono attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio.
5. Fino al 31 ottobre 2020 l'eventuale sostituzione di un rappresentante degli studenti e delle studentesse nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di uno studente iscritto al medesimo Corso, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina di un docente da parte del Direttore del Dipartimento, proposto dal Presidente della relativa struttura didattica tra i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di cui al comma 1, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al medesimo comma 1, redige annualmente, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 33

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Le modifiche al vigente Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI), emanato con Decreto Rettorale n. 63/2016 del 19 febbraio 2016 e modificato con Decreto Rettorale n. 175/2016 del 20 aprile 2016, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.